



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

3° SETTORE - POLIZIA LOCALE

COPIA

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 180 DEL 15-11-2022

N. GENERALE 209 DEL 15-11-2022

Oggetto:

REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA SEGNALETICA E CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI BITUMAZIONE.

PREMESSO che la Società WIND TRE S.P.A., è stata autorizzata alla realizzazione di realizzazione di impianti telefonici interrati, nel Comune di Milazzo;

Che i lavori di che trattasi sono stati realizzati dalla ditta Sirti S.p.a.

VISTA l'istanza prot. n. 90010 del 08/11/2022, della ditta Venumer s.r.l. con sede in San Filippo del Mela in via A. Moro n. 12, con la quale, dovendo procedere ai lavori di ripristino del manto stradale mediante scarificazione e bitumazione, chiede l'emissione di ordinanza dirigenziale per la modifica temporanea della segnaletica stradale, al fine di consentire in sicurezza l'esecuzione dei suddetti lavori, comunicando che il responsabile del cantiere è il Geom. Pietro Venuto;

CONSIDERATO che per garantire la sicurezza per la circolazione stradale, si rende necessario provvedere alla temporanea modifica della segnaletica stradale nei tratti stradali interessati dai lavori;

VISTO il parere favorevole del responsabile del procedimento de quo del Corpo Polizia Locale;

VISTI gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO il D.M. del 10 Luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il D.M. del 4 marzo 2013 "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n.81/2008)";

VISTI gli articoli 7, comma 1 lett. A) e 6, comma 4 lett. B) del D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

Per quanto in premessa:

Nei giorni 23, 24, 25 Novembre dalle ore 07,30 alle ore 18,00 la modifica della segnaletica stradale come segue:

- L'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata sulla via Col Magistri (ambo i lati) nel tratto compreso tra il civico n. 90 e il n. 100;
- L'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata sulla via G. Rizzo nel tratto compreso tra il civico n. 166 e il n. 140;
- L'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata sulla via Tre Monti nel tratto compreso tra il civico n. 35 e il n. 39.

I tratti stradali di cui sopra, devono essere messi in sicurezza mediante adeguata recinzione di cantiere e presegnalati mediante il posizionamento di apposita segnaletica stradale.

D I S P O N E

CHE il Comando di Polizia Locale unitamente alle altre forze di Polizia previste dall'art. 12 D. Lgs. 285/92, sono incaricate di vigilare per l'esatta osservanza della presente;

CHE la presente ordinanza sarà esecutiva previa posa della segnaletica stradale a cura del responsabile del cantiere, e mediante pubblicazione presso l'Albo Pretorio online Municipale

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni, alle quali il Responsabile del Cantiere Geom Pietro Venuto è tenuto a provvedere:

1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori; apposizione della segnaletica almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso; impiego di proprio personale abilitato per effettuare viabilità ed indicazioni agli utenti, sulle vie in cui è stata modificata la viabilità per consentire lo svolgimento dei lavori;
2. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza;
3. nell'ambito del cantiere fisso oggetto della presente ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 10 luglio 2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano, almeno, i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I D.M. 4 marzo 2013 dandone evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 4 marzo 2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 4 marzo 2013.
4. al mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, inoltre la riapertura al transito dei tratti ultimati potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità oltre al ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n.495/1992 e s.m.i., nonché dei cartelli preventivi di informazione agli utenti;

5. In caso di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica di cantiere a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale.

AVVERTE

Che la presente non assorbe autorizzazione e concessioni amministrative, previste dalle vigenti normative;

E' ammesso ricorso giurisdizionale, avverso il presente provvedimento, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, con le modalità di cui alla L. 06.12.1971 n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di emanazione del presente atto.

Al responsabile del procedimento de quo:

- la pubblicazione nella sezione atti amministrativi della presente Ordinanza
- La verifica dell'effettiva pubblicazione del presente provvedimento presso l'albo pretorio ed atti amministrativi per la decorrenza dei termini di validità;
- La verifica dell'installazione nei termini di legge della segnaletica stradale;
- La trasmissione ai seguenti destinatari: al Dirigente del 5° Settore, Commissariato di P.S., Compagnia dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, alla centrale 118, alla ditta Venumer s.r.l.;

Il Responsabile del Procedimento

F.to Puliafico Giuseppe

(Sottoscritto con Firma Elettronica)

Il Dirigente - Comandante

F.to Dott.ssa Puleo Giuseppa

(Sottoscritto con Firma Digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

Si attesta che la presente Ordinanza n. 180 del 15-11-2022, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 15-11-2022.

N. Reg. Albo: 4874

Milazzo, li 15-11-2022

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Saveria Cannistra'
(Sottoscritto con Firma Digitale)